



Contratto di Assicurazione per i veicoli a motore

DRIVER PLAN ²⁰

Il presente Fascicolo informativo contenente:

(a) la Nota informativa;

(b) le Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore

AUTOVETTURE

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso gli Intermediari e sul sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it) è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo. Detto preventivo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le offerte dalla Compagnia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici 2. Telefono 0461.891711

www.gruppoitas.it

e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 280 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 179 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è di 3,72 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
	A1 Guida Libera
	A2 Guida Esperta
	A3 Guida 50+
(B)	Incendio, Furto e Rapina
(C)	Guasti Accidentali (Kasko)
(D)	Infortuni del Conducente
(E)	Garanzia Assistenza
(F)	Tutela Legale

(A) **Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore** – comprende i rischi della circolazione dei veicoli per i quali è obbligatoria l'assicurazione. Sarà possibile scegliere, per ottenere condizioni tariffarie personalizzate, tra:

A1) Guida Libera: la garanzia sarà pienamente operante indipendentemente dall'età del conducente.

A2) Guida Esperta: la garanzia sarà pienamente operante

quando il conducente del veicolo abbia almeno 26 anni di età e sia in possesso della patente di guida da almeno due anni.

Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato** fino ad un massimo di € 3.000,00. Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o quando alla guida vi sia un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

A3) Guida 50+: la garanzia sarà pienamente operante quando il conducente del veicolo abbia almeno 50 anni. Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato** fino ad un massimo di € 1.000,00 nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi un conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti ed in possesso della patente di guida da almeno due anni, e fino ad un massimo di € 3.000,00 in tutti gli altri casi. Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato dal coniuge dell'Assicurato (purché di età non inferiore a 40 anni compiuti), o da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

L'assicurazione **non è operante:**

- se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **autoveicoli adibiti a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge in vigore;
- nel caso di **veicolo con targa prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di **veicolo dato a noleggio con conducente**, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Avvertenza: nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la **Compagnia eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Qualora da un unico sinistro vengano danneggiate contemporaneamente persone e cose per i danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 5.000.000 e per i danni a cose un importo non inferiore ad € 1.000.000. Le Condizioni Generali di Assicurazione contengono altresì **condizioni particolari (aggiuntive o speciali)**, cui l'Assicurato, ove ricorrano i presupposti, può accedere. Si riportano alcune di tali condizioni, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tali condizioni particolari:

- Autoveicoli **adibiti a scuola guida**.
- **Rinuncia alla rivalsa** – la Compagnia, a parziale deroga delle Condizioni Generali, può rinunciare al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza. Per il dettaglio dei casi in cui tale rinuncia può essere esercitata si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
- Danni a **cose di terzi trasportati** su autotassometri, autoveicoli date a noleggio con conducente o ad uso pubblico – la Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.
- **Carico e scarico** – la Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa.

Le **formule tariffarie** applicabili sono le seguenti:

a) **“Bonus/Malus”**

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione. Il 1° periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio. I periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. La presente formula tariffaria si articola in ventiquattro

classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1F alla classe 18.

La predetta variazione in diminuzione od in aumento del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza determinata con le regole illustrate nella Condizione Speciale (F) Bonus/Malus Autoveicoli alla quale si rimanda per approfondimenti su come in concreto tale variazione operi.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma “Bonus/Malus”, il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà sussiste anche in caso di mancato rinnovo del contratto.

Per quanto attiene alla c.d. protezione del primo sinistro (opzionale e fruibile solo ove l'Assicurato abbia sottoscritto la Condizione R delle Condizioni Generali di Assicurazione) che determina l'applicazione del malus si fa presente che per le coperture assicurative stipulate nella forma “Bonus/Malus” e con classe di assegnazione inferiore od uguale alla **classe di merito 6**, il contratto all'atto del primo rinnovo annuale rimarrà assegnato alla stessa classe di merito dell'anno precedente se nel periodo di osservazione sia pervenuta **una sola denuncia**, richiesta di risarcimento o comunicazione da parte dell'impresa gestoria di un sinistro che avrebbe determinato l'applicazione del malus.

b) **Franchigia fissa ed assoluta - rischio riservato alla Direzione**

Qualora espressamente indicato, la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della franchigia.

Qualora la polizza sia stata emessa nella forma tariffaria a franchigia fissa ed assoluta, il terzo danneggiato sarà risarcito entro il limite del massimale assicurato, mentre il Contraente e l'Assicurato saranno tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della franchigia. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, la franchigia operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 10.000.000 per sinistro
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a cose e animali
 FRANCHIGIA di € 180 per sinistro

IPOTESI 1: Danno a persone o cose pari a € 1.000.000.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 1.000.000; recupero della franchigia di € 180 dal Contraente o dall'Assicurato.

IPOTESI 2: Danno a persone o cose pari a € 11.000.000.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 10.000.000; recupero della franchigia di € 180 dal Contraente o dall'Assicurato.

IPOTESI 3: Danno a persone o cose pari a € 150.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 150; recupero di € 150 dal Contraente o dall'Assicurato.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'assicurazione non opera: se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato **in conformità alle disposizioni vigenti** od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in **stato di ebbrezza** o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Avvertenza: la garanzia Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevede **massimali di risarcimento** con limiti, rispettivamente, per i danni alle persone e per i danni alle cose ed animali. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, il massimale operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 10.000.000 per sinistro
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a cose e animali

IPOTESI 1: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 3.000.000: il sinistro sarà interamente risarcito.

IPOTESI 2: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 11.000.000: verrà erogato l'intero massimale, restando la differenza a carico dell'Assicurato.

IPOTESI 3: Danni a persone per € 9.000.000 e danni a

cose per € 1.000.000: entrambe le tipologie di danno verranno completamente risarcite.

IPOTESI 4: Danni a persone per € 5.000.000 e danni a cose per € 8.000.000: il danno a persone sarà completamente risarcito, mentre il danno a cose sarà risarcito fino a € 5.000.000.

IPOTESI 5: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 1.000.000: il danno a persone verrà risarcito fino ad € 9.000.000 ed il danno a cose sarà interamente risarcito.

IPOTESI 6: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 2.000.000: sono riservate al risarcimento delle rispettive tipologie di danno € 5.000.000 per i danni a persone ed € 1.000.000 per i danni a cose. La differenza tra detti importi e l'ammontare del danno è di € 5.000.000 per i danni a persone ed € 1.000.000 per i danni a cose, al risarcimento dei quali verrà destinato il massimale residuo di € 4.000.000.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia:

- **avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi con preavviso di almeno trenta giorni;**
- **mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.**

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza, del certificato e dell'eventuale Carta Verde. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio e preavviso di scadenza.

Qualora il Contraente intenda **sospendere la garanzia** in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione

in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Articolo A.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia; nel caso in cui decorsi 18 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno e per le polizze amministrate con libro matricola.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Si rinvia all'Articolo A.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

(B) Incendio, Furto e Rapina – la garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La garanzia Furto e Rapina indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza del furto o della rapina. Sono anche inclusi i danni al veicolo, occorsi durante la circolazione, successivamente al furto od alla rapina.

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, le coperture assicurative possono prevedere particolari Estensioni di garanzia **la cui concessione è subordinata al preventivo benestare della Direzione della Compagnia.**

Per informazioni sul contenuto di tali Estensioni di garanzia si rinvia agli Articoli da B.11 a B.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, specificamente agli Articoli B.9 e B.32 per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- l'assicurazione non vale quando vi sia stata **appropriazione indebita**;
- sono inoltre esclusi i danni derivanti dal **mancato uso**

del veicolo o dal suo **deprezzamento** e i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da **usura**;

- nessun indennizzo è dovuto dalla Compagnia qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati **infiammabili e/o esplosivi**, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza;
- la garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i **mezzi di chiusura e di sicurezza**, costituenti dotazione di serie.

Avvertenza: per ulteriori informazioni di dettaglio circa la presenza di scoperti, franchigie e massimali, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli delle Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina, nonché agli Articoli B.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 se operanti nel caso concreto.

Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, lo scoperto o la franchigia operino.

Veicolo assicurato per Incendio/Furto e Rapina per un valore di € 8.000

IPOTESI 1

VALORE COMMERCIALE VEICOLO = € 8.000

La garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di € 150

- CASO A
Importo del danno = € 5.000
Scoperto 10% = € 500 (superiore al minimo)
Indennizzo = € 4.500 (5.000 - 500)
 - CASO B
Importo del danno = € 1.000
Scoperto 10% = € 100 (inferiore al minimo)
Indennizzo = € 850 (1.000 - 150)
-

IPOTESI 2

VALORE COMMERCIALE VEICOLO = € 10.000

Scopertura per assicurazione parziale = 20%

- CASO A
Importo del danno = € 5.000
Abbattimento per assicurazione parziale = € 1.000
Scoperto 10% su € 4.000 = € 400 (superiore al minimo)
Indennizzo = € 3.600 (4.000 - 400)
 - CASO B
Importo del danno = € 1.000
Abbattimento per assicurazione parziale = € 200
Scoperto 10% su € 800 = € 80 (inferiore al minimo)
Indennizzo = € 650 (800 - 150)
-

IPOTESI 3

La garanzia prevede la franchigia di € 75 per ciascun sinistro
 Importo del danno € 500
 Indennizzo € 425 (500-75)

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

(C) Guasti Accidentali (Kasko) – le coperture assicurative Kasko effettivamente offerte variano a seconda del tipo di copertura sottoscritta dal Contraente. **Il rischio è riservato alla Direzione.** Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori dettagli.

Avvertenza: per quanto riguarda esemplificazioni numeriche circa scoperti si rimanda agli esempi riportati alla Sezione B - Incendio, Furto e Rapina.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

(D) Infortuni del Conducente – copre gli infortuni subiti dal conducente dell'autoveicolo assicurato in conseguenza di un incidente derivante da circolazione stradale, comprese anche le operazioni necessarie alla ripresa della marcia in caso di guasto.

La copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto in talune ipotesi.

Avvertenza: si segnalano di seguito talune ipotesi, rimandando poi, per ulteriori informazioni di dettaglio circa tali esclusioni, alle Condizioni generali di Assicurazione.

Sono **esclusi** dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dall'uso dell'autovettura in occasione di **corse, gare** e relative prove;
- dalla guida dell'autovettura quando l'Assicurato **non sia munito dell'abilitazione prescritta** dalle disposizioni vigenti o sia affetto da **infermità** riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da **abuso di alcolici e di psicofarmaci**, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di **vertigini** o di **incoscienza** da qualunque causa determinati;
- da **reati dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- in occasione di **operazioni di carico e di scarico.**

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

Avvertenza: per informazioni circa il limite massimo d'età (80esimo anno d'età) e le norme di liquidazione si rimanda agli Articoli D.10 e seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(E) Assistenza – le principali prestazioni offerte sono: soccorso stradale e riparazione del veicolo sul posto, recupero del veicolo in Italia o all'estero, auto in

sostituzione, invio pezzi di ricambio, anticipo cauzioni e spese legali, rientro sanitario e rimpatrio della salma.

In via di sintesi, la copertura prevede:

- a) prestazioni operanti **senza franchigia** chilometrica. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- b) prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad **oltre 50 km** dal comune di residenza dell'Assicurato. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- c) prestazioni operanti solo all'estero. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ulteriori informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie e massimali, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

- (F) Tutela Legale** – l'assistenza legale, nei casi previsti dalla normativa, viene fornita, nei limiti delle garanzie operanti nel caso concreto, per:
- a) il recupero dei danni al veicolo, alle persone e alle cose trasportate, sia in fase stragiudiziale che giudiziale;
 - b) la difesa nei procedimenti penali in seguito ad incidente stradale. Per delitti dolosi e preterintenzionali **la garanzia opera purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;**
 - c) il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione

amministrativa di ritiro, sospensione o revoca della patente in seguito ad incidente stradale;

- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- e) le vertenze derivanti da contratti relativi al veicolo.

Tra gli oneri garantiti sono comprese le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione nei casi in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.

Avvertenza: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie **non sono valide:**

- in materia **fiscale ed amministrativa;**
- per il pagamento di **multe, ammende e sanzioni** in genere;
- per controversie derivanti dalla **proprietà** o dalla **guida** di imbarcazioni o aeromobili;
- per **fatti dolosi** delle persone assicurate;
- per qualsiasi spesa originata dalla **costituzione di parte civile** quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.

Per ulteriori informazioni circa le **ipotesi di esclusione** si rinvia all'apposita sezione dedicata all'interno delle Condizioni Generali.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa si rimanda ai paragrafi di cui alla presente Nota Informativa (specificamente ai paragrafi 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E) e 3(F)) per un'elencazione delle principali esclusioni di garanzia collegate alle diverse tipologie assicurative offerte. Si rimanda, in ogni caso, alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché agli Articoli delle Condizioni Speciali di Assicurazione per un'elencazione completa delle clausole di esclusione, nonché per le ipotesi di rivalsa. Con specifico riferimento alla Sezione A) Responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore, in tali casi la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del D.lgs. 209/2005.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

6. Premi

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il pagamento va eseguito esclusivamente a favore dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa applicata. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a finanziamenti, per la parte di premio relativa alle garanzie accessorie all'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i costi

medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 200
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (spese generali calcolate sul premio medio)	€ 56

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	Valore assoluto	Valore in %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 36	18%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, qualora non risultino sinistri aperti, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato. La concessione del pagamento frazionato del premio è riservata alla Direzione: in tal caso si applicano le disposizioni di cui agli Articoli A.3, B.3, C.3, D.3, E.3 e F.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, alle quali si rimanda anche per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio.

Avvertenza: nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, secondo le modalità descritte all'Articolo A.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Con specifico riferimento alla Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la Compagnia ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza alcun onere per il medesimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

La Compagnia fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 giorni dalla

ricezione della richiesta.

Per un costante aggiornamento in merito ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it).

8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario od altro avente diritto se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Compagnia, secondo le modalità prescritte all'Articolo A.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: in caso di forma tariffaria Bonus/Malus, l'obbligo di indicazione della classe di assegnazione CU è finalizzato, nel caso di assicurazione del veicolo presso altra impresa, ad integrare le informazioni relative alla sinistrosità pregressa nel caso di adozione, da parte della Compagnia, di clausole diverse da quelle originariamente previste nell'allegato A (Cond. F) alla delibera CIP del 1993.

9. Recesso

Fatte salve le specifiche ipotesi disciplinate dalla legge, non sono previste altre ipotesi di rescindibilità del contratto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Ai sensi dell'art.17, comma 2, del D.Lgs 6 maggio 2011, n°68 le Province hanno la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota base dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it cui si rimanda per la consultazione dell'aliquota applicabile al caso concreto.

Tenendo in considerazione l'aliquota di base (12,50%) per la Sezione A) le imposte applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore: 10,50% SSN + 12,50% imposte = 23%;

- Sezione B) Incendio, Furto e Rapina: 13,50%;
- Sezione C) Guasti Accidentali (Kasko): 13,50%;
- Sezione D) Infortuni del Conducente: 2,50%;
- Sezione E) Garanzia Assistenza: 10%;
- Sezione F) Tutela Legale: 12,50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

La Compagnia non opera attraverso una propria rete di autoriparatori. Per ulteriori informazioni si invita, in ogni caso, l'Assicurato a contattare direttamente la Compagnia.

12. Procedura per il risarcimento del danno

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - **Risarcimento Diretto**, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu (c.d. modulo di constatazione amichevole) da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di ITAS Mutua - quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito (c.d. modulo blu o constatazione amichevole), e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso.

Avvertenza: la predetta denuncia deve essere presentata **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di mancato avviso di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge).

La Compagnia deve liquidare il sinistro ed effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato della proposta di liquidazione o, in ogni caso, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta non riscontrata dall'Assicurato. Si rimanda al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it) per ottenere l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.

In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a ITAS Mutua quale Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge. In relazione alla **Sezione E) Garanzia Assistenza**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A., come meglio indicato nelle Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente da circolazione all'estero utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Intermediario di ITAS Mutua al quale è stato assegnato il contratto.

In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Intermediario di ITAS Mutua al quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario di ITAS Mutua al quale è assegnato il contratto. Infine, per ogni altra informazione riguardante incidenti con controparti estere in territorio italiano si rimanda al sito www.ucimi.it, nel quale l'Assicurato potrà trovare tutte le informazioni di dettaglio su come attivare le procedure necessarie per la copertura assicurativa, nonché avere indicazioni di dettaglio sulla modulistica necessaria.

La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato, identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro (in caso di "Bonus/Malus")

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus

offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti e i danneggiati hanno facoltà di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti dell'impresa, secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008.

16. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati **per iscritto** ai seguenti recapiti:

ITAS Mutua - Servizio Reclami

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento

Fax 0461 891 840 - e.mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; **b)** numero della polizza e nominativo del Contraente; **c)** numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; **d)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; **e)** breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela; **f)** ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il **Servizio Reclami**, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro **entro 45 giorni** dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante

avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

- 1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- 2) **Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite:** è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
- 3) **Conciliazione paritetica:** è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it - sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).
- 4) **Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

ITAS Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS Mutua

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Aree aeroportuali:

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari

Assicurato:

Per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

Il contratto di assicurazione

Classe di Conversione Universale (CU):

La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in conformità alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 09 agosto 2006 e successive modifiche

Compagnia:

ITAS Mutua

CONSAP:

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Contraente:

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia:

L'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Furto:

Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Impresa Debitrice:

L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa Gestionaria

Impresa Gestionaria:

Impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno, per conto dell'Impresa del responsabile civile, in applicazione delle norme vigenti in tema di Risarcimento Diretto

Incendio:

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro

Infortunio:

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private e successive modificazioni

P.R.A.:

Il Pubblico Registro Automobilistico

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Rapina:

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Risarcimento:

La somma dovuta dalla Compagnia al terzo, ai sensi dell'art. 148 della Legge, o al proprio Assicurato, ai sensi dell'art. 149 e 150 della Legge in tema di Risarcimento Diretto, per i danni subiti in caso di sinistro

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto:

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Tariffa:

La tariffa della Compagnia, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Glossario relativo alla Sezione (B) Incendio, Furto e Rapina

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag.A 12 della presente Nota Informativa.

Accessori:

Installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure fornite da parte di ditte specializzate ed installate sul veicolo contestualmente o successivamente all'acquisto, comprese le apparecchiature audiofonovisive.

Autovetture a basso, medio ed alto rischio:

Le autovetture che risultano indicate nella "Tariffa Rischi Accessori Auto" della Compagnia, in vigore al momento della stipulazione della polizza

Glossario relativo alla Sezione (E) Garanzia Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag. A 12 della presente Nota Informativa.

Assicurato:

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli Articoli E.10 ed E.11 delle Condizioni di Polizza, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso

Guasto:

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Incidente:

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Prestazione:

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro

Sinistro:

Il singolo fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato

Struttura Organizzativa:

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20 135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Veicolo:

L'autovettura/autoveicolo per trasporto cose e/o persone che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3,5 t. e di altezza non superiore a m. 2,70, regolarmente assicurato con polizza Responsabilità Civile Auto della Compagnia.

Glossario relativo alla Sezione (F) Tutela Legale

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag. A 12 della presente Nota Informativa.

Caso assicurativo:

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione

Tutela Legale:

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163/4, 173/4 e correlati, della Legge (Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005)

Unico caso assicurativo:

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

Sommario

Condizioni generali Pag. A 2

- Art. A. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. A. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. A. 3 - Pagamento del premio
- Art. A. 4 - Durata del contratto
- Art. A. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. A. 6 - Rinvio alle norme di legge
- Art. A. 7 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. A. 8 - Esclusioni e rivalsa
- Art. A. 9 - Variazione della residenza del proprietario assicurato
- Art. A.10 - Estensione territoriale
- Art. A.11 - Proposta di rinnovo
- Art. A.12 - Trasferimento della proprietà del veicolo
- Art. A.13 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
- Art. A.14 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato
- Art. A.15 - Sospensione in corso di contratto
- Art. A.16 - Attestazione dello stato di rischio
- Art. A.17 - Modalità per la denuncia dei sinistri
- Art. A.18 - Gestione delle vertenze
- Art. A.19 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo
- Art. A.20 - Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria Pag. A 7

Condizioni speciali Pag. A 8

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato Pag. A 14

Condizioni particolari vevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua Pag. A 15

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

Condizioni generali

Art. A.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. A.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e

secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia:

- avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi con preavviso di almeno trenta giorni;
- mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. A.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Art. A.7 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a pagare, **nei limiti concordati**, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, **escluse le aree aeroportuali**.

Qualora da un unico sinistro vengano danneggiate contemporaneamente persone e cose per i danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 5.000.000 e per i danni a cose un importo non inferiore ad € 1.000.000.

La Compagnia assicura inoltre:

- a) la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni cagionati al veicolo stesso.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

b) sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, se espressamente richiamate.

In questi casi le somme assicurate sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie di cui ai precedenti punti a) e b).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

La garanzia RCA è prestata nella forma espressamente richiamata nella scheda di polizza, scelta fra quelle che seguono:

Tipo Guida A) Guida Libera

Il contratto è stipulato nella forma a "guida libera" la garanzia è pienamente operante indipendentemente dall'età del Conducente.

Tipo Guida B) Guida Esperta

Il contratto è stipulato nella forma a "guida esperta"; la garanzia è pienamente operante esclusivamente quando alla guida del veicolo si trovi il proprietario o un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti ed in possesso della patente di guida da almeno due anni. Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato fino ad un massimo di € 3.000,00.** Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o quando alla guida vi sia un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

Tipo Guida C) Guida 50+

Il contratto è stipulato nella forma "guida 50+"; la garanzia è pienamente operante **esclusivamente quando alla guida del veicolo si trovi il proprietario o un qualsiasi conducente di età non inferiore a 50 anni compiuti.**

Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei

terzi danneggiati, **la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi un conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti ed in possesso della patente di guida da almeno due anni e fino ad un massimo di € 3.000,00 in tutti gli altri casi.** Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato dal coniuge dell'Assicurato (purché di età non inferiore a 40 anni compiuti), o da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

Art. A.8 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge in vigore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.9 - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato, il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare comunicazione alla Compagnia del cambiamento di residenza del proprietario assicurato entro e non oltre il termine dell'annualità assicurativa in corso al momento del cambiamento di residenza stesso. In caso di mancata comunicazione si applica, a partire dalla data di rinnovo della copertura, quanto previsto dall'Articolo A.2

Art. A.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della

Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Compagnia rilascia gratuitamente, al momento dell'emissione della polizza ed a ciascun rinnovo annuale della medesima, la Carta Verde, riservandosi di volta in volta di modificare l'elenco dei paesi per i quali il documento è valido.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.

Art. A.11 - Proposta di rinnovo

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza, del certificato e dell'eventuale Carta Verde. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dell'Art. A.4 - Durata del contratto in tema di cessazione del rischio e preavviso di scadenza.

Art. A.12 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di Assicurazione e, se in suo possesso, la Carta Verde. Al contratto di assicurazione in corso si applicherà una delle seguenti soluzioni:

- (a) l'alienante può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni. Qualora ciò comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso.
- (b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e alla Compagnia la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Compagnia non rilascerà

l'attestazione dello stato di rischio.

- (c) nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo A.15.

Art. A.13 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni dell'intestatario al P.R.A. medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto di cui al successivo Articolo A.15 quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

Art. A.14 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo copia di idoneo certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del

premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni dell'intestatario al P.R.A. medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto di cui al successivo Articolo A.15 quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

Art. A.15- Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Articolo A.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia; nel caso in cui decorsi 18 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

La riattivazione del contratto - possibile per un veicolo di proprietà del medesimo Intestatario al P.R.A./Locatario oppure del coniuge in regime di comunione dei beni - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata

inferiore all'anno e per le polizze amministrate con libro matricola. All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Art. A.16 - Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi, purché sia concluso il periodo di osservazione e qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, la Compagnia consegna in via telematica l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, all'avente diritto, vale a dire:

- al proprietario del veicolo,
- all'usufruttuario,
- all'acquirente con patto di riservato dominio,
- al locatario in caso di Leasing.

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione della Compagnia;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- l) la segnalazione che l'attestazione di rischio sia relativa ad un

contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto a favore di un ulteriore veicolo - della medesima tipologia del veicolo già assicurato - acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi ed alle condizioni dell'art. 134, comma 4 bis del codice delle assicurazioni).

L'obbligo di consegna è assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web della Compagnia; è inoltre possibile ottenerne la consegna tramite posta elettronica facendone richiesta alla Compagnia. Le istruzioni per richiedere le credenziali di accesso all'area riservata sono disponibili sulla home page del sito internet della Compagnia, nonché nell'informativa consegnata al momento della sottoscrizione della Polizza.

In caso di più cointestatori del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del contraente con le modalità concordate tra le parti.

E' inoltre possibile chiedere una stampa dell'attestato telematico, senza applicazione di costi, rivolgendosi all'intermediario.

Tuttavia, l'attestato di rischio cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto poiché la situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

La Compagnia non trasmette l'attestazione, **fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso**, nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- furto del veicolo;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 d.lgs 209/2005 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione

per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Art. A.17 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito, approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge).

In caso di sinistro rientrante nelle previsioni di applicabilità degli artt. 149 e seguenti della Legge, il danneggiato che si ritiene non responsabile rivolge la richiesta di risarcimento a ITAS Mutua.

La richiesta può essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano, a mezzo telegramma o telefax con la sola esclusione dell'invio telematico.

Art. A.18 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

Art. A.19 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283 comma 1, lettera d) della Legge, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno successivo alla denuncia di furto.

Art.A.20 - Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno

La Compagnia rilascia, su richiesta e a spese del Contraente, un

duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui esso si sia deteriorato, sia stato sottratto, smarrito o distrutto.

Nel caso di deterioramento, il Contraente restituisce alla Compagnia il certificato di assicurazione deteriorato.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione, il Contraente fornisce alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità ovvero una dichiarazione firmata circa l'evento accaduto.

Sul certificato di assicurazione è apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate e, per la cond. D), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli Articoli A.8, secondo comma e A.6, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

(A) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

(B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassometri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

(C) Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o

dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo descritto in polizza, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.**

Non sono considerati terzi:

- a) **le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni;**
- b) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;**
- c) **se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso, nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati;**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica;
- i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

(D) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza per i seguenti casi:

- a) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle

disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;

La rinuncia di cui al punto a) non è operante nel caso in cui la società (proprietaria o locataria) sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- b) assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione tranne nel caso in cui i terzi siano trasportati contro la loro volontà;
- c) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Resta fermo il disposto dell'Articolo A.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(F) Bonus/Malus Autoveature

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1F alla classe 18. La predetta variazione in diminuzione od in aumento del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza determinata con le regole illustrate nei successivi commi della presente Condizione Speciale (F) Bonus/Malus Autoveature ed esplicitamente indicata nella tabella sottostante.

Condizioni speciali

(valide soltanto se espressamente richiamate)

(E) Franchigia fissa ed assoluta (riservato Direzione)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza.

VARIAZIONE DEL PREMIO IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI - AUTOVETTURE

Classe di provenienza	n°sinistri									
	0		1		2		3		4 o più	
	Classe di assegnazione	diminuzione	Classe di assegnazione	aumento	Classe di assegnazione	aumento	Classe di assegnazione	aumento	Classe di assegnazione	aumento
1F	1F	0,00%	1D	8,00%	2	41,33%	6	78,67%	8	98,67%
1E	1F	-2,60%	1C	10,39%	3	46,75%	7	77,92%	9	106,49%
1D	1E	-4,94%	1B	11,11%	4	45,68%	8	83,95%	10	104,94%
1C	1D	-4,71%	1A	11,76%	5	48,24%	9	87,06%	11	104,71%
1B	1C	-5,56%	1	11,11%	6	48,89%	10	84,44%	12	111,11%
1A	1B	-5,26%	2	11,58%	7	44,21%	11	83,16%	13	110,53%
1	1A	-5,00%	3	13,00%	8	49,00%	12	90,00%	14	142,00%
2	1	-5,66%	4	11,32%	9	50,00%	13	88,68%	15	165,09%
3	2	-6,19%	5	11,50%	10	46,90%	14	114,16%	16	192,04%
4	3	-4,24%	6	13,56%	11	47,46%	15	138,14%	17	226,27%
5	4	-6,35%	7	8,73%	12	50,79%	16	161,90%	18	265,08%
6	5	-5,97%	8	11,19%	13	49,25%	17	187,31%	18	243,28%
7	6	-2,19%	9	16,06%	14	76,64%	18	235,77%	18	235,77%
8	7	-8,05%	10	11,41%	15	88,59%	18	208,72%	18	208,72%
9	8	-6,29%	11	9,43%	16	107,55%	18	189,31%	18	189,31%
10	9	-4,22%	12	14,46%	17	131,93%	18	177,11%	18	177,11%
11	10	-4,60%	13	14,94%	18	164,37%	18	164,37%	18	164,37%
12	11	-8,42%	14	27,37%	18	142,11%	18	142,11%	18	142,11%
13	12	-5,00%	15	40,50%	18	130,00%	18	130,00%	18	130,00%
14	13	-17,36%	16	36,36%	18	90,08%	18	90,08%	18	90,08%
15	14	-13,88%	17	37,01%	18	63,70%	18	63,70%	18	63,70%
16	15	-14,85%	18	39,39%	18	39,39%	18	39,39%	18	39,39%
17	16	-14,29%	18	19,48%	18	19,48%	18	19,48%	18	19,48%
18	17	-16,30%	18	0,00%	18	0,00%	18	0,00%	18	0,00%

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21, all'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito ITAS Mutua:
- 6 della tabella sottoriportata se relativo a veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta (Classe CU 14). Sono equiparati ai veicoli immatricolati al P.R.A. per la prima volta quelli intestati a proprio nome dal concessionario (cosiddetti veicoli a "Km 0") e volturati a terzi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, oppure,
 - 9 della tabella sottoriportata se relativo a veicolo

assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico (Classe CU 14) diversa da quella prevista alla precedente lettera a).

Nel caso di veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus" in assenza di indicazione della classe CU, dopo aver determinato la classe CU di assegnazione sulla base delle vigenti disposizioni emanate dall'IVASS, troverà applicazione la tabella di corrispondenza classe CU/Classe ITAS Mutua di cui a pag. A 10.

- Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il **Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.**
- In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (Classe CU 18) della tabella a fianco.
- Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive riportata a pag. A 11 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
 - pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
 - pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.
- Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Articolo A.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione (**ed in particolare alla classe di assegnazione CU determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al provvedimento CIP n. 10 del 05 maggio 1993 nonché ai dati relativi alla sinistrosità pregressa**), rilasciata dal precedente

AUTOVETTURE

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
IF	0,375
IE	0,385
ID	0,405
IC	0,425
IB	0,450
IA	0,475
I	0,500
2	0,530
3	0,565
4	0,590
5	0,630
6	0,670
7	0,685
8	0,745
9	0,795
10	0,830
11	0,870
12	0,950
13	1,000
14	1,210
15	1,405
16	1,650
17	1,925
18	2,300

- assicuratore, come dalla "tabella di corrispondenza classe CU/ classe ITAS Mutua", sottoriportata.
8. In mancanza della disponibilità dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (Classe CU 18) della tabella riportata a pag. A.9.
9. Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.
10. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 10 della tabella delle classi di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.
11. La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
12. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 9 (Classe CU14), a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE ITAS MUTUA - AUTOVETTURE

CLASSE di ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare IVASS 555/D)	CLASSE di ASSEGNAZIONE ITAS MUTUA					
	presenza di 2 o più sinistri	attestato completo nei 5 anni + rateo e privo di sinistri	attestato privo di sinistri nei più recenti 3 anni + rateo ^(*)	attestato privo di sinistri nell'anno più recente + rateo ^(*)	attestato incompleto	altri casi
1	10	IF	IF	IA	1	5
2	11	IF	IF	1	2	6
3	12	IF	IE	2	3	7
4	13	IF	ID	3	4	8
5	14	IF	IC	4	5	9
6	15	ID	IB	5	6	10
7	16	IC	IA	6	7	11
8	17	IB	1	7	8	12
9	18	IA	2	8	9	13
10	18	2	7	9	10	14
11	18	7	9	10	11	15
12	18	11	11	11	12	16
13	18	12	12	12	13	17
14	18	14	14	14	14	18
15	18	15	15	15	15	18
16	18	16	16	16	16	18
17	18	17	17	17	17	18
18	18	18	18	18	18	18

(*) con al massimo 1 sinistro nei rimanenti anni

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

13bis) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione di cui all'Articolo A.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:

- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
- venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore;
- non siano trascorsi più di cinque anni dalla data del furto.

14. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e ventunesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

15. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive - sottoriportata - con i conseguenti conguagli del premio.

16. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di

premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia in tutti i restanti casi.

Tale facoltà sussiste anche in caso di mancato rinnovo del contratto.

17. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

18. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato per vendita (documentata da attestazione comprovante la stessa o da Certificato di Proprietà/Carta di Circolazione aggiornati), consegna in conto vendita (comprovata da idonea documentazione), ovvero nel caso di sua demolizione (comprovata da una dichiarazione rilasciata dal P.R.A. o da un centro di raccolta autorizzato), distruzione o esportazione definitiva (documentata da attestazione del P.R.A. che certifichi la riconsegna della carta di circolazione e della targa di immatricolazione).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A. od il coniuge in regime di comunione di beni può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. L'intestatario al P.R.A. ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

19. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di ingresso ITAS Mutua 9 (CU 14).
20. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
21. In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altra autovettura assicurata con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE - AUTOVETTURE

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
IF	IF	ID	2	6	8
IE	IF	IC	3	7	9
ID	IE	IB	4	8	10
IC	ID	IA	5	9	11
IB	IC	I	6	10	12
IA	IB	2	7	11	13
I	IA	3	8	12	14
2	I	4	9	13	15
3	2	5	10	14	16
4	3	6	11	15	17
5	4	7	12	16	18
6	5	8	13	17	18
7	6	9	14	18	18
8	7	10	15	18	18
9	8	11	16	18	18
10	9	12	17	18	18
11	10	13	18	18	18
12	11	14	18	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

suo nucleo familiare, relativo ad un'ulteriore autovettura acquistata a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., per il nuovo veicolo verrà mantenuta la classe CU indicata sull'attestato di rischio di riferimento e la classe Bonus/Malus interna a cui sarà assegnata la polizza sarà quella risultante dall'applicazione delle norme di corrispondenza riportate alla colonna "attestato incompleto" della tabella riportata a pagina A 10.

L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire, oltre all'attestato di riferimento, la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

22. Assicurazione di più autovetture di proprietà del Contraente-Aziende

Valida solo per intestatario al P.R.A. Azienda

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F (paragrafo 3 lettere a e b), il Contraente proprietario di un'autovettura già assicurato con la Compagnia con la formula bonus malus senza aver riportato alcun sinistro, qualora intenda assicurare presso la Compagnia altre autovetture di sua proprietà, vedrà assegnati i nuovi contratti in classe di merito 3 (Classe CU 14). Tale deroga potrà essere concessa fino ad un massimo di 5 veicoli, tutti intestati al PRA al medesimo Contraente di polizza.

23. Assicurazione di più autovetture di proprietà del Contraente - Persone fisiche

Valida solo per intestatario al P.R.A. persona fisica

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F (paragrafo 7) qualora un'autovettura adibita ad uso privato, precedentemente assicurata presso altra impresa con forma tariffaria Bonus/Malus, sia di proprietà di persona fisica già intestataria al P.R.A. di altra autovettura assicurata con ITAS Mutua in classe Bonus/Malus inferiore alla dodicesima o sia di proprietà di un suo familiare convivente (risultante dallo stato di famiglia), il nuovo contratto sarà assegnato alla classe ITAS Mutua risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza Classe Cu/Classe ITAS Mutua migliorata di due classi, con il limite massimo della classe IF.

(N)Rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi di autovetture **sono comunque esclusi i danni a persone occupanti il rimorchio.**

(O)Traino di rimorchio

L'assicurazione è estesa al rischio della circolazione del veicolo descritto in polizza quando traina un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

(P) Vincolo

A) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore qualsiasi ritardo nel

pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;

- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

(R) Protezione del primo sinistro che determina l'applicazione del malus

(per il Settore I - Autovetture ad uso privato - esclusivamente se stipulati nella forma "Bonus/Malus" e con classe di assegnazione inferiore od uguale alla classe di merito 6)

1. A deroga di quanto previsto dalle regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F) "Bonus/Malus", il contratto all'atto del primo rinnovo annuale rimarrà assegnato alla stessa classe di merito dell'anno precedente se nel periodo di osservazione sia pervenuta una sola denuncia, richiesta di risarcimento o comunicazione da parte dell'impresa gestoria di un sinistro che avrebbe determinato l'applicazione del malus.
2. **Nel caso pervengano una seconda od ulteriori denunce, richieste di risarcimento o comunicazioni da parte di imprese gestorie, di sinistri avvenuti nel medesimo periodo di osservazione e suscettibili dell'applicazione della maggiorazione di premio, la protezione garantita non ha più effetto neppure per il primo sinistro e si applicano nuovamente le regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F).**
3. Fermi restando gli effetti prodotti da ulteriori denunce di sinistro nel medesimo periodo di osservazione, qualora la Compagnia abbia effettuato in periodi di osservazione successivi pagamenti a controparte:
 - per il risarcimento, anche parziale di sinistri;
 - conseguenti alla riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito;
 ovvero qualora il processo di compensazione tra imprese termini in un periodo successivo a quello di osservazione ed a condizione che per l'anno di accadimento del sinistro fosse operante la condizione speciale R) in oggetto, procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo, alla ricostruzione della posizione assicurativa conseguente all'assegnazione del contratto alla medesima classe di merito dell'anno precedente.
4. **Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso,**

ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere, con effetto dalla prima scadenza annua successiva, dalla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

(S) Veicoli di interesse storico o collezionistico\veicoli d'epoca

La presente assicurazione è stipulata per un veicolo appartenente ad una delle seguenti categorie:

- (i) veicolo di interesse storico o collezionistico, come definito dall'articolo 60 comma 4 del Codice della strada, iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI;
- (ii) veicolo d'epoca, come definito dall'art. 60, comma 2 del Codice della Strada, iscritto al Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

In caso di mancata rispondenza del veicolo assicurato ai requisiti di cui sopra, si applica quanto previsto dal precedente Articolo A. I.

L'assicurazione è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 60 per ogni sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

L'utilizzo del veicolo oggetto di garanzia dovrà essere saltuario e comunque non legato alla quotidiana e/o sistematica attività lavorativa.

La copertura è obbligatoriamente prestata nella forma Tipo Guida B) Guida esperta.

La franchigia prevista in caso di sinistro cagionato da conducente non in possesso dei requisiti richiesti all'Articolo A.7 si cumula con quella contemplata dalla presente Condizione Speciale.

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato

Il documento assicurativo indispensabile per la circolazione è il certificato di assicurazione, non scaduto, da conservare nel libretto di circolazione.

Inoltre occorre:

- la Carta Verde per recarsi nei Paesi esteri per i quali è ancora prevista;
- il "Modulo di Constatazione Amichevole" (modulo blu) da utilizzare in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato ne deve dare comunicazione alla Compagnia nel più breve tempo possibile o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile seguendo con scrupolo le indicazioni appresso indicate.

In caso di incidente da circolazione in Italia

Per la denuncia dei sinistri è indispensabile utilizzare il modulo apposito, approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge (modulo blu).

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - Risarcimento Diretto, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di ITAS Mutua quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La sottoscrizione del modulo blu da entrambe le parti coinvolte nel sinistro garantisce una maggiore rapidità nella gestione e liquidazione della pratica risarcitoria. Il modulo blu, compilato con chiarezza in ogni sua parte, deve essere trasmesso con la massima sollecitudine all'Intermediario di ITAS Mutua al quale è stato assegnato il contratto ovvero alla sede legale della Compagnia; ove possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.

In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a ITAS Mutua quale Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle

responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge.

In caso di incidente da circolazione all'estero

Utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Intermediario di ITAS Mutua al quale è stato assegnato il contratto. In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Intermediario di ITAS Mutua al quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario di ITAS Mutua al quale è assegnato il contratto.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

SEZIONE B)

ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

Sommario

Condizioni generali

Pag. B 2

- Art. B. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. B. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. B. 3 - Pagamento del premio
- Art. B. 4 - Durata del contratto
- Art. B. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. B. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Pag. B 2

- Art. B. 7 - Oggetto della garanzia Incendio
- Art. B. 8 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina
- Art. B. 9 - Esclusioni particolari
- Art. B.10 - Accessori e parti di ricambio

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

Pag. B 3

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori, motocicli ed autocarri *concedibili* previo benestare della Direzione della Compagnia

Pag. B 5

- Art. B.11 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

Estensioni di garanzia valide per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t. *concedibili* previo benestare della Direzione della Compagnia

Pag. B 5

- Art. B.12 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
- Art. B.13 - Eventi naturali
- Art. B.14 - Traino e rimessaggio
- Art. B.15 - Cristalli
- Art. B.16 - Intervento autoambulanze
- Art. B.17 - Perdita delle chiavi
- Art. B.18 - Garanzie complementari
- Art. B.19 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

Estensioni di garanzia valide per autovetture *concedibili* previo benestare della Direzione della Compagnia

Pag. B 8

- Art. B.20 - Deroga all'applicazione del degrado
- Art. B.21 - Atti vandalici
- Art. B.22 - Collisione con animali selvatici

Estensioni di garanzia valide per gli autocarri *concedibili* previo benestare della Direzione della Compagnia

Pag. B 8

- Art. B.23 - Ricorso terzi

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Pag. B 9

- Art. B.24 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. B.25 - Documentazione e cose da consegnare in caso di sinistro
- Art. B.26 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture)
- Art. B.27 - Adeguamento del valore assicurato
- Art. B.28 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. B.29 - Assicurazione parziale
- Art. B.30 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. B.31 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. B.32 - Esclusioni generali
- Art. B.33 - Estensione territoriale
- Art. B.34 - Proposta di rinnovo
- Art. B.35 - Alienazione del veicolo ed altri casi di cessazione di rischio
- Art. B.36 - Assicurazione per conto altrui
- Art. B.37 - Pagamento frazionato del premio
- Art. B.38 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno
- Art. B.39 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Condizioni speciali

Pag. B 12

Condizioni particolari vevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua

Pag. B 13

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

SEZIONE B)

ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

Condizioni generali

Art. B.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. B.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. B.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. B.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto

di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. B.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. B.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Art. B.7 - Oggetto della garanzia Incendio

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, **non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.**

Art. B.8 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso, nonché di quelli cagionati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati; sono altresì inclusi nella garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

Art. B.9 - Esclusioni particolari

- (a) L'assicurazione non vale quando vi sia stata appropriazione indebita.
- (b) Sono inoltre esclusi:
 - i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal

- suo deprezzamento;
 - i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.
- (c) Nessun indennizzo è dovuto dalla Compagnia qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati infiammabili e/o esplosivi, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza.
- (d) La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza, costituenti dotazione di serie.

Art. B.10 - Accessori e parti di ricambio

La Garanzia Incendio comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo: per la Garanzia Furto e Rapina, vale quanto disposto dalle Condizioni Particolari che seguono, lettere A) o B) o C) o D) o E) o F).

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

(deve intendersi operante quella espressamente richiamata nella scheda di polizza)

(A) Garanzia senza scoperto - (autovetture a basso rischio/altri veicoli esclusi ciclomotori e motocicli)

Qualora il veicolo assicurato sia un'autovettura, la presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo sia classificato a "basso rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.** L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

(B) Garanzia con scoperto obbligatorio - (autovetture a basso rischio/altri veicoli esclusi ciclomotori e motocicli)

Qualora il veicolo assicurato sia un'autovettura, la presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo sia classificato a "basso rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.**

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di:

- € 150,00 se è assicurata un'autovettura
- € 300,00 se è assicurato un qualsiasi altro veicolo o diverso importo indicato in scheda di polizza.

(C) Garanzia senza scoperto (autovetture a medio rischio)

La presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata a "medio rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.** L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

(D) Garanzia con scoperto obbligatorio (autovetture a medio rischio ed autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t.)

La presente condizione è valida **esclusivamente** quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata a "medio rischio" dalla Compagnia, ovvero un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t..

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.** L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di:

- € 150,00 se è assicurata un'autovettura di valore inferiore o pari ad € 35.000,00;
- € 250,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore ad €35.000,00;
- € 1.000,00 se è assicurato un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t. o diverso importo indicato in scheda di polizza.

(E) Garanzia con scoperto obbligatorio per ciclomotori, motocicli e motocarrozette - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni fornite dalla Casa Costruttrice per tutti i veicoli dello stesso modello, **esclusi gli "Accessori" e gli apparecchi audiofonovisivi.** Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di € 150,00 o eventuale altro importo indicato in scheda di polizza.

(F) Garanzia con scoperto obbligatorio (autovetture ad alto rischio)

La presente condizione è valida **esclusivamente** quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata ad "alto rischio" dalla Compagnia.

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza. **L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di:

- € 250,00 se è assicurata un'autovettura di valore inferiore o pari ad € 35.000,00;
- € 500,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore ad €35.000,00, ma inferiore o pari ad € 50.000,00;
- € 750,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore a € 50.000,00

o diverso importo indicato in scheda di polizza.

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori, motocicli ed autocarri

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia
(operanti per autovetture, ciclomotori, motocicli ed autocarri assicurati per INCENDIO - FURTO E RAPINA se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.11 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.32, la Compagnia risponde:

(a) autovetture ed autocarri

dei danni materiali e diretti, anche se non conseguenti all'incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. Sono del pari compresi gli atti di vandalismo soltanto se compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La Compagnia risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo in conseguenza di atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente, che causino incendio, scoppio o esplosione del veicolo stesso.

(b) ciclomotori e motocicli

dei danni materiali e diretti di incendio, scoppio od esplosione del ciclomotore/motociclo descritto in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente.

Questa garanzia non vale quando il veicolo sia portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti suddescritti da persona che partecipi ai medesimi. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:

- per i veicoli e le autovetture non considerate a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia e per i ciclomotori e i motocicli: minimo € 150,00;
- per i veicoli e le autovetture considerate a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia, di valore:
 - inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
 - superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo B.28.

Estensioni di garanzia valide per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t.

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia
(operanti per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t. assicurati per INCENDIO - FURTO E RAPINA o, se espressamente previsto dalle vigenti disposizioni assuntive, concedibili in abbinamento alla Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, purché espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.12 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

(a) Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 250.000,00**, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

(b) Ripristino locali di proprietà

La Compagnia si obbliga a rimborsare all'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 1.000,00, per sinistro e per anno**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, di sua proprietà o di suoi familiari conviventi, per

danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o di esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, documentati da copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.

Art. B.13 - Eventi naturali

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.32, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti al veicolo causati da trombe d'aria, vento in genere e cose da esso trascinate e/o trasportate e dalla caduta di alberi, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve ed eruzioni vulcaniche.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:**

- per i veicoli non considerati a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia: minimo € 150,00;
- per i veicoli considerati a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia, di valore:
 - inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
 - superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo Articolo B.28.**

Art. B.14 - Traino e rimessaggio

In caso di Furto totale, Rapina o Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia concorre - **sino ad un massimo di € 500,00** - alle spese sostenute per il traino e/o il ricovero temporaneo del veicolo stesso disposto dall'Autorità Competente.

Art. B.15 - Cristalli

La Compagnia rimborsa **fino alla concorrenza di € 800,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese per la sostituzione (o riparazione) dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura accidentale degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura. **Non sono indennizzabili rigature, segnature, screpolature e simili nonché eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente estensione di garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.**

In caso di sostituzione o di riparazione effettuata presso un centro non appartenente al network CARGLASS la garanzia è prestata con una franchigia pari ad € 75,00 per sinistro. Tale franchigia non trova applicazione se la riparazione ha un costo complessivo inferiore ad € 75.

L'Assicurato per conoscere il centro CARGLASS più vicino o per richiedere l'intervento dell'officina mobile CARGLASS, può chiamare il numero verde 800 - 36 00 36, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, ed il sabato dalle 8 alle 18.

Art. B.16 - Intervento autoambulanze

La Compagnia assicura, **fino alla concorrenza complessiva di € 300,00**, il rimborso delle spese occorrenti per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro o dal pronto soccorso al più vicino ospedale, nel caso in cui l'Assicurato e/o le persone trasportate a bordo del veicolo da lui condotto abbiano riportato ferite o lesioni.

Il rimborso di cui sopra verrà effettuato previa presentazione alla Compagnia, da parte dell'Assicurato, delle ricevute nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Art. B.17 - Perdita delle chiavi

La Compagnia rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e **fino ad un limite massimo di € 400,00 per evento e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. B.18 - Garanzie complementari

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

(a) Difesa penale

In caso di procedimento penale la Compagnia procede alla difesa del conducente del veicolo fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.**

(b) Dissequestro

Qualora il veicolo assicurato sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità a seguito di incidente da circolazione, la Compagnia rimborsa, **entro il limite di € 200,00**, le spese relative alla procedura di

dissequestro per lo svincolo del veicolo assicurato, purché instaurata e seguita dai legali di fiducia della Compagnia.

(c) Assistenza ritiro patente

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 200,00**, le spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del procedimento di ritiro della patente di guida conseguente ad incidente da circolazione che abbia provocato lesioni a persone.

(d) Soccorso vittime della strada

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, i danni materiali riportati all'interno del veicolo assicurato in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell'Autorità di Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente.

(e) Collisione con veicoli non assicurati

La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

(f) Garanzia rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo assicurato dovuta ad incendio, furto o rapina, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00**, la quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro che ha determinato la perdita del veicolo e la data di scadenza dell'imposta pagata.

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, la denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti Autorità.

(g) Garanzia rimborso spese di ripristino air-bag

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario a seguito di un sinistro da circolazione, **purché il danno non sia stato risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto ripristino.

(h) Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino alla**

concorrenza di € 250,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, quali capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

(i) Fatto di figli minori

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del proprietario, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto dei loro figli minori che, all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore.

(l) Veicolo speciale per persone diversamente abili

Se il veicolo assicurato è allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili con adeguati adattamenti annotati sulla carta di circolazione, la Compagnia copre i danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. B.19 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.32 lett. b), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:

- per i veicoli considerati a "basso rischio" dalla Compagnia: **minimo € 250,00;**
- per i veicoli considerati a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia: **minimo € 500,00.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo Articolo B.28.**

Estensioni di garanzia valide per autovetture

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia

(operanti per autovetture assicurate per INCENDIO - FURTO E RAPINA o, se espressamente previsto dalle vigenti disposizioni assuntive, concedibili in abbinamento alla Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.20 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di incendio o di furto totale o parziale, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- (a) in caso di danno totale la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- (b) in caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); limitatamente ai danni alla carrozzeria tale periodo è elevato a sessanta mesi; l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo Articolo B.28.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente dell'autovettura e cessa al momento della seconda immatricolazione. Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo Articolo B.28.

In ogni caso, se il valore dell'autovettura dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. B.21 - Atti vandalici

A parziale integrazione e deroga di quanto previsto dall'Articolo B.11 e B.32 lett. b), la Compagnia risponde, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura descritta in polizza, in conseguenza di atti vandalici e dolosi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia stessa.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:**

- per le autovetture considerate a “basso rischio” dalla Compagnia: minimo € 500,00;

- per le autovetture considerate a “medio rischio” o ad “alto rischio” dalla Compagnia: minimo € 750,00.

La presente garanzia è valida esclusivamente per autovetture per le quali non siano ancora trascorsi otto anni dalla data di prima immatricolazione, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia non sarà più operante dalla proposta di rinnovo successiva.

Art. B.22 - Collisione con animali selvatici

La Compagnia indennizza i danni materiali subiti dal veicolo assicurato che siano la conseguenza diretta di collisione con animali selvatici.

Estensioni di garanzia valide per autocarri

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

Art. B.23 - Ricorso Terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 250.000,00**, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso; nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. B.24 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata alla Compagnia con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della Compagnia: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Compagnia, senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. B.25 - Documentazione e cose da consegnare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente ed inviarne copia autentica alla Compagnia. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana. In caso di presunta perdita totale da furto o rapina, deve inoltre consegnare alla Compagnia, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo ed a proprie spese, i seguenti documenti e cose:

- (a) libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove in denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);
- (b) tutti gli esemplari delle chiavi del veicolo in dotazione originale, nonché tutte le eventuali chiavi supplementari e/o aggiuntive che risultino richieste e/o rilasciate in relazione al veicolo assicurato;

- (c) estratto cronologico generale e attestazione di perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;
- (d) autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo.

Qualora il bene assicurato sia un autoveicolo, nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), l'indennizzo è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Art. B.26 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture, purché richiamata sulla scheda di polizza)

In occasione di ciascuna proposta di rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; la Compagnia provvederà altresì all'adeguamento del premio. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento onorando la quale accetterà le condizioni di rinnovo.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla Casa Costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, **fermo restando che l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. B.27 - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo B.26 (per autovetture), la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad

adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio di rinnovo comunicato ai sensi dell'articolo B.34.

Art. B.28 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
- per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media Eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia il ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo, la Compagnia risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal veicolo a titolo di furto parziale. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. B.29 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. B.30 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti devono:

(1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo B.24;

(2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

(3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

(4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. B.31 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione di cui al precedente B.25 la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato. La Compagnia rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede della Compagnia o dell'Intermediario competente per territorio.

Art. B.32 - Esclusioni generali

(a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati; per la garanzia furto sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.

(b) Sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;

- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio;
- i danni avvenuti in occasione di atti vandalici e/o atti dolosi commessi da persone diverse da quelle elencate alla precedente lettera a);
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

Art. B.33 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. B.34 - Proposta di rinnovo

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dell'Art. B.4 - Durata del contratto in tema di cessazione del rischio.

Art. B.35 - Alienazione del veicolo ed altri casi di cessazione di rischio

Nei casi di:

1. vendita;
2. distruzione o esportazione definitiva;
3. demolizione;
4. furto;

del veicolo assicurato, l'assicurazione cessa con effetto immediato, ed il Contraente è tenuto a:

- a) darne comunicazione alla Compagnia fornendo:
 - certificazione attestante la vendita del veicolo stesso nel

caso di cui al punto 1;

- attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione nei casi di cui al punto 2;
- copia di idoneo certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione nel caso di cui al punto 3;
- copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente nel caso di cui al punto 4;

b) riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Compagnia nel caso in cui la presente Sezione di Polizza non sia stata colpita da sinistro nell'annualità assicurativa cui si riferisce il premio in corso restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto o esportato, demolito o rubato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni dell'intestatario al P.R.A. medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

La garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. B.36 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato

Art. B.37 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare tutte le rate di premio

relative alle garanzie di cui alla presente Sezione mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. B.38 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. B.39 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Condizioni speciali

(valide se espressamente richiamate)

(P) Vincolo

A) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A

FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

SEZIONE C) ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

La presente copertura è concedibile previo benestare della Direzione della Compagnia

Sommario

Condizioni generali	Pag. C 2	Condizioni speciali	Pag. C 6
Art. C. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio		Condizioni particolari valevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua	Pag. C 8
Art. C. 2 - Aggravamento del rischio			
Art. C. 3 - Pagamento del premio			
Art. C. 4 - Durata del contratto			
Art. C. 5 - Oneri a carico del Contraente			
Art. C. 6 - Rinvio alle norme di legge			
		Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016	
Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali	Pag. C 2		
Art. C. 7 - Oggetto della garanzia			
Art. C. 8 - Accessori e parti di ricambio			
Art. C. 9 - Scoperto obbligatorio			
Art. C.10 - Deroga all'applicazione del degrado			
Art. C.11 - Esclusioni particolari			
Art. C.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione			
Norme che regolano l'assicurazione in generale	Pag. C 3		
Art. C.13 - Obblighi in caso di sinistro			
Art. C.14 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio			
Art. C.15 - Adeguamento del valore assicurato			
Art. C.16 - Determinazione dell'ammontare del danno			
Art. C.17 - Assicurazione parziale			
Art. C.18 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti			
Art. C.19 - Pagamento dell'indennizzo			
Art. C.20 - Esclusioni generali			
Art. C.21 - Estensione territoriale			
Art. C.22 - Proposta di rinnovo			
Art. C.23 - Alienazione del veicolo ed altri casi di cessazione di rischio			
Art. C.24 - Assicurazione per conto altrui			
Art. C.25 - Pagamento frazionato del premio			
Art. C.26 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno			
Art. C.27 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria			

SEZIONE C) ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

La presente copertura è concedibile previo benestare della Direzione della Compagnia

Condizioni generali

Art. C.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. C.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. C.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. C.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto

di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. C.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. C.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali

Art. C.7 - Oggetto della garanzia

(Valida solo per autovetture)

La Compagnia garantisce, nella forma scelta dall'Assicurato ed espressamente richiamata nella scheda di polizza, l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- **forma C1 Kasko:**
collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada;
- **forma C2 Mini Kasko:**
collisione con veicoli identificati od animali selvatici;

Il tutto avvenuto durante la circolazione su aree e suoli pubblici e/o privati.

Art. C.8 - Accessori e parti di ricambio

La garanzia comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura, purché tutte stabilmente fissate sul veicolo. Sono comunque esclusi gli apparecchi audiofonovisivi anche se fissati stabilmente sul veicolo.

Si precisa inoltre che **non sono indennizzabili i danni alle ruote (cerchi, pneumatici, camere d'aria), ai fari e ai fanali in genere quando gli stessi non si verificano congiuntamente a danni indennizzabili subiti da altre parti del veicolo assicurato.**

Art. C.9 - Scoperto obbligatorio

La garanzia è prestata a valore intero per l'importo indicato nella scheda di polizza. In caso di sinistro la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza **sotto deduzione dello scoperto con il relativo minimo indicato nella stessa.**

Art. C.10 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di sinistro coperto dalla presente Sezione C) Assicurazione guasti accidentali, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- (a) in caso di **danno totale** la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- (b) in caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); limitatamente ai danni alla carrozzeria tale periodo è elevato a sessanta mesi; l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. C.16.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente del veicolo e cessa al momento della seconda immatricolazione. Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo Articolo C.16. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. C.11 - Esclusioni particolari

- (a) L'assicurazione non vale quando:
- il danno derivi dal mancato uso del veicolo;
 - il veicolo sia guidato da persona non munita di regolare patente o sprovvista di altri requisiti prescritti dalla legge. Ai fini della presente esclusione si considera munito di regolare patente chi abbia sostenuto con esito positivo l'esame di guida (teoria e pratica) e sia in attesa del rilascio del documento definitivo;

- il veicolo sia guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti;
- il veicolo assicurato sia stato immatricolato per la prima volta da più di cinque anni, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia non sarà più operante dalla proposta di rinnovo successiva.

(b) Sono inoltre esclusi tutti i danni causati da:

- oggetti, materiali o animali trasportati;
- eventi oggetto della garanzia Incendio;
- furto consumato e/o tentato e/o rapina;
- operazioni di traino attivo e passivo;
- circolazione fuoristrada;
- operazioni di carico e scarico del veicolo;
- caduta di neve o di oggetti di qualsiasi natura.

Art. C.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. C.13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata alla Compagnia con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della Compagnia: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Compagnia, senza avere diritto ad indennità per questo titolo. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse

recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. C.14 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

(valido solo per autovetture)

In occasione di ciascun rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; la Compagnia provvederà altresì all'adeguamento del premio. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento onorando la quale accetterà le condizioni di rinnovo.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla Casa Costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, **fermo restando che l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. C.15 - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dal precedente C.14, la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio di rinnovo comunicato ai sensi dell'Articolo C.22

Art. C.16 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
- per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. C.17 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. C.18 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo C.13;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.19 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato.

La Compagnia rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede della Compagnia o dell'Intermediario competente per territorio.

Art. C.20 - Esclusioni generali

(a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati;

(b) Sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio;
- i danni avvenuti in occasione di atti vandalici e/o atti

dolosi commessi da persone diverse da quelle elencate alla precedente lettera a);

- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

Art. C.21 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. C.22 - Proposta di rinnovo

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dell'Art. C.4 - Durata del contratto in tema di cessazione del rischio.

Art. C.23 - Alienazione del veicolo ed altri casi di cessazione di rischio

Nei casi di:

1. vendita;
2. distruzione o esportazione definitiva;
3. demolizione;
4. furto;

del veicolo assicurato, l'assicurazione cessa con effetto immediato, ed il Contraente è tenuto a:

a) dare comunicazione alla Compagnia fornendo:

- certificazione attestante la vendita del veicolo stesso nel caso di cui al punto 1;
- attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione nei casi di cui al punto 2;
- copia di idoneo certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e

attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione nel caso di cui al punto 3;

- copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente nel caso di cui al punto 4;

b) riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Compagnia nel caso in cui la presente Sezione di Polizza non sia stata colpita da sinistro nell'annualità assicurativa cui si riferisce il premio in corso restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto o esportato, demolito o rubato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni dell'intestatario al P.R.A. medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

La garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. C.24 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. C.25 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare tutte le rate di premio relative alle garanzie di cui alla presente Sezione, mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. C.26 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. C.27 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Condizioni speciali

(valide se espressamente richiamate)

(P) Vincolo

A) PER IVEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Sommario

Condizioni generali Pag. D 2

- Art. D. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. D. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. D. 3 - Pagamento del premio
- Art. D. 4 - Durata del contratto
- Art. D. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. D. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente Pag. D 2

- Art. D. 7 - Rischio assicurato
- Art. D. 8 - Capitali assicurati
- Art. D. 9 - Rischi esclusi
- Art. D.10 - Limiti di età
- Art. D.11 - Persone non assicurabili
- Art. D.12 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
- Art. D.13 - Criteri di indennizzabilità
- Art. D.14 - Morte
- Art. D.15 - Morte presunta
- Art. D.16 - Invalidità permanente
- Art. D.17 - Modalità di valutazione del danno
- Art. D.18 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Norme sempre operanti Pag. D 5

- Art. D.19 - Estensione territoriale
- Art. D.20 - Proposta di rinnovo
- Art. D.21 - Alienazione del veicolo
- Art. D.22 - Assicurazione per conto altrui
- Art. D.23 - Pagamento frazionato del premio
- Art. D.24 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno
- Art. D.25 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Condizioni particolari valevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua Pag. D 7

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Condizioni generali

Art. D.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. D.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. D.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. D.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino

all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. D.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. D.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione infortuni è stipulata tra le Parti in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Art. D.7 - Rischio assicurato

(Valida solo per le autovetture)

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il Conducente subisca in conseguenza di un incidente derivante da circolazione stradale mentre si trova, con il consenso del Contraente o del proprietario, alla guida dell'autovettura indicata nella scheda di polizza comprese le operazioni necessarie, in caso di guasto, per la ripresa della marcia.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od un'invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell' art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Art. D.8 - Capitali assicurati

I capitali assicurati per morte ed invalidità permanente sono quelli risultanti dalla tabella delle combinazioni sottoriportata.

CAPITALI ASSICURATI

Combinazioni	Morte	Invalità permanente
1	€ 30.000	€ 30.000
2	€ 50.000	€ 50.000
3	€ 70.000	€ 70.000
4	€ 100.000	€ 100.000
5	€ 120.000	€ 120.000

Art. D.9 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- dall'uso dell'autovettura in occasione di corse, gare e relative prove;
- dalla guida dell'autovettura quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- in occasione di operazioni di carico e di scarico;
- in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. D.10 - Limiti di età

L'assicurazione non è operante per le persone di età superiore a 80 anni.

Art. D.11 - Persone non assicurabili

L'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.

Art. D.12 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto, devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. D.13 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Articolo D.16 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. D.14 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi dell'Assicurato in parti uguali o, se designati, ai Beneficiari. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai suoi aventi diritto, soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. D.15 - Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell'art. 60 comma 3) del Codice Civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia ha diritto di agire nei confronti sia dell'Assicurato che dei suoi aventi diritto per la restituzione della somma corrisposta.

Art. D.16 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, **entro due anni dal giorno dell'infortunio.**

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata per invalidità permanente.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato **secondo i criteri e le percentuali seguenti:**

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE	destro	sinistro
A. Parte superiore del corpo		
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
dell'udito (sordità completa di un orecchio)	10%	
dell'udito (sordità completa bilaterale)	40%	
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange ungueale del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
B. Parte inferiore del corpo		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
di un piede	40%	
di ambedue i piedi	100%	
di un alluce	5%	
di un altro dito del piede	1%	
della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%	

ANCHILOSIS		
A. Parte superiore del corpo		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
B. Parte inferiore del corpo		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astraglica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
del nervo sciatico popliteo esterno	15%	
ESITI DI FRATTURA		
	destro	sinistro
scomposta di una costa	1%	
amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
• una vertebra cervicale	12%	
• una vertebra dorsale	5%	
• 12ª dorsale	10%	
• una vertebra lombare	10%	
del sacro	3%	
del coccige con callo deforme	5%	
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
monolaterale	4%	
bilaterale	10%	

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, in riferimento alle percentuali dei casi sopra riportati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni di uno o più dei segmenti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato in Italia.

Art. D.17 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Articolo D.13, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è facoltativa per entrambe le Parti, qualora il Contraente debba essere considerato "consumatore" ai sensi degli artt. 1469-bis e segg. del Codice Civile.

Art. D.18 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Norme sempre operanti

Art. D.19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. D.20 - Proposta di rinnovo

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dell'Art. D.4 - Durata del contratto in tema di cessazione del rischio.

Art. D.21 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso. **Il premio relativo al periodo intercorrente tra l'alienazione del veicolo ed il termine dell'annualità assicurativa in corso resta comunque acquisito dalla Compagnia.** Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. D.22 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato

Art. D.23 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia, tutte le rate di premio relative alle garanzie di cui alla presente Sezione, mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. D.24 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. D.25 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

SEZIONE E) GARANZIA ASSISTENZA

Sommario

Condizioni generali Pag. E 2

- Art. E. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. E. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. E. 3 - Pagamento del premio
- Art. E. 4 - Durata del contratto e proposta di rinnovo
- Art. E. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. E. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza Pag. E 2

- Art. E. 7 - Oggetto dell'assicurazione (Garanzia Base)
- Art. E. 8 - Estensione territoriale
- Art. E. 9 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
- Art. E.10 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal libretto di circolazione
- Art. E.11 - Prestazioni operanti solo all'estero
- Art. E.12 - Auto in sostituzione (Garanzia Plus)
- Art. E.13 - Auto in sostituzione integrata (Garanzia Extra)
- Art. E.14 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Istruzioni per la richiesta di assistenza Pag. E 9

Condizioni particolari vevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua Pag. E 10

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

SEZIONE E)

GARANZIA ASSISTENZA

Condizioni generali

Art. E.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. E.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. E.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. E.4 - Durata del contratto e Proposta di rinnovo

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Qualora la Compagnia intenda rinnovare il

contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

Art. E.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. E.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza la garanzia nella forma Base, Plus o Extra)

A norma della Legge, la Spett.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.,

Sede: Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO, eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua STRUTTURA ORGANIZZATIVA attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) **800 0109 11**
dall'estero - Numero in Italia - Milano **+39 0258286208**
- Fax **02 58384234**
- Telegramma EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
20135 Milano Piazza Trento, 8

per conto della Compagnia ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.

Garanzia Base

Art. E.7 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo per il quale è prestata la garanzia dovuta ad incidente stradale, guasto, incendio, furto, rapina, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e nei termini indicati negli articoli successivi. **La garanzia opera nel caso che il veicolo non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benchè in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni o di pericolosità per l'incolumità di persone o cose o di altri effetti gravemente disagiati per gli occupanti lo stesso. L'assistenza non viene prestata qualora l'immobilizzo del veicolo sia causato da operazioni di ordinaria manutenzione periodica previste dalla Casa Costruttrice, dal montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria dovuti ad usura, vetustà, difetto o rottura.**

Art. E.8 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. E.9 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

(A) Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, furto o foratura, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo, **con il massimo di € 150,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Per foratura si intende veicolo sprovvisto di ruota di scorta o provvisto di kit di gonfiaggio non sufficiente al ripristino in quanto il danno è irreparabile. Tuttavia il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di foratura di pneumatico in presenza della ruota di scorta o di idoneo Kit di gonfiaggio, nonché di necessità di montaggio di catene, sempre con costi a carico della Compagnia.

Esclusioni:

sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il

veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

(B) Riparazioni sul posto/Depannage (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione A) Soccorso stradale.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

(C) Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe del veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A., nonché:

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'Intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni** dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

(D) Recupero del veicolo fuori strada

Qualora, in caso di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo con il massimo di **€ 250,00 per sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

(E) Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo l'Assicurato desidera avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico,
 - perdita di possesso,
- potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa

comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciatagli dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - **e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente** - eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza, quale: fotocopia della carta di circolazione, certificato di proprietà, codice fiscale o partita IVA dell'intestatario al P.R.A..

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. E.10 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal libretto di circolazione

(A) Recupero del veicolo in Italia o all'estero

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o rapina tentata, il veicolo sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** o, in caso di furto o rapina, sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli il recupero del veicolo riparato.

(B) Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate** da una officina autorizzata dalla Casa Costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della Casa stessa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) **per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.**

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi. **Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.** Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

(C) Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **comunque fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro** (Assicurato e trasportati).

(D) Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'infortunio avvenga in Paesi Europei;

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

(E) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto D) che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa

l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

(F) Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso in cui il sinistro si sia verificato in Paesi europei.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

(G) Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengono che non sia trasferibile **prima di dieci giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario, di prima classe, di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo, **fino ad un massimo di € 500,00.**

(H) Rientro dei passeggeri

In caso di guasto, incidente stradale, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura

Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo** (Assicurato e trasportati), mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- un veicolo ad uso privato senza autista.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Compagnia al netto del massimale previsto.**

Art. E.11 - Prestazioni operanti solo all'estero

(A) Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.** Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

(B) Invio di un autista

Qualora, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, ed in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante ed a eventuali pedaggi autostradali.

(C) Anticipo delle cauzioni: penale e civile

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto

a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione civile.**

(D) Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente stradale, incendio, furto o rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. **La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

(E) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 1.000,00.**

(F) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente stradale, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione **superiore a 5 giorni lavorativi,** oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Compagnia provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

L'anticipo previsto nelle prestazioni C), D), E) è concesso compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora la Struttura Organizzativa lo ritenga necessario, purchè l'Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Garanzia Plus

(Tale garanzia opera in aggiunta alle prestazioni previste dalla garanzia Base)

Art. E.12 - Auto in sostituzione

(prestazione erogata solo in Italia)

A parziale deroga dell'Articolo E.10 lett. (B) qualora in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera** certificate da una officina autorizzata della Casa Costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della Casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'auto di pari categoria a quella assicurata e comunque **non superiore a 2.000 cc. per un massimo di:**

- **3 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;
- **30 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di furto totale, distruzione del mezzo o rapina.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Garanzia Extra

(Tale garanzia opera in aggiunta alle prestazioni previste dalla garanzia Plus)

Art. E.13 - Auto in sostituzione integrata

(Prestazione erogata solo in Italia)

A parziale deroga dell'Articolo E.10 lett. (B), qualora a seguito di guasto, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 h su 24, un'autovettura in sostituzione, senza autista, a chilometraggio illimitato 1.200 cc di cilindrata, fornita, presso il luogo del fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentono, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Compagnia terrà a proprio carico gli eventuali costi del trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera. La Compagnia terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 gg consecutivi.

Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dall'Articolo E.12 - Auto in sostituzione. L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.**

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Art. E.14 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- (a) Tutte le prestazioni di cui ai precedenti Articoli non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del Servizio.
- (b) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- (c) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- (d) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- (e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- (f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
- (g) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
- (h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti dalle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti dalle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
- (i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'Assicurato che godesse di prestazione analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazioni, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa che ha erogato la prestazione.
- (j) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di legge.
- (k) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800 0109 11

oppure per chi chiama dall'estero al numero di Milano:

+39 02 58286208

In alternativa, se non può telefonare, può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- (i) Il tipo di assistenza di cui necessita;
- (ii) Nome e Cognome;
- (iii) Numero di targa;
- (iv) Numero di polizza;
- (v) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- (vi) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a chiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

SEZIONE F) TUTELA LEGALE

Sommario

Condizioni generali Pag. F 2

- Art. F. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. F. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. F. 3 - Pagamento del premio
- Art. F. 4 - Durata del contratto e proposta di rinnovo
- Art. F. 5 - Rinvio alle norme di legge

Premessa Pag. F 2

- Art. F. 6 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 8 - Insorgenza del caso assicurativo
- Art. F. 9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
- Art. F.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
- Art. F.11 - Gestione del caso assicurativo
- Art. F.12 - Recupero di somme
- Art. F.13 - Oneri fiscali
- Art. F.14 - Assicurati
- Art. F.15 - Prestazioni garantite
- Art. F.16 - Estensioni di garanzia
- Art. F.17 - Esclusioni
- Art. F.18 - Tutela Light

Condizioni particolari vevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua Pag. F 7

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

SEZIONE F)

TUTELA LEGALE

Condizioni generali

Art. F.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. F.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. F.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. F.4 - Durata del contratto e Proposta di rinnovo

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Qualora la Compagnia

intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

Art. F.5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Premessa

(Garanzia operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

La Compagnia provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell'articolo 164, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - Decreto Legislativo 209/2005.

Art. F.6 - Oggetto dell'assicurazione

- (a) La Compagnia, alle condizioni della presente polizza e nei **limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
- (b) Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti)** anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Compagnia ai sensi del successivo Articolo F.11 lett. d);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Compagnia ai sensi del successivo Articolo F.11 lett. e);
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28, T.U. D.Lgs. 30.05.2002 n. 113 e D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- (c) **È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Articolo F.9, comma c).**

Art. F.7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- (a) L'Assicurato è tenuto a:
- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- (b) La Compagnia non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
- (c) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**
- (d) **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

Art. F.8 - Insorgenza del caso assicurativo

- (a) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni

extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- (b) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
- (c) **Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini dell'art. F.9, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
- (d) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- (e) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. F.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- (a) L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Compagnia** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è

verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

- (b) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
- (c) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Compagnia contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- (d) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
- (e) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

Art. F.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. F.11 - Gestione del caso assicurativo

- (a) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Compagnia si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- (b) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Articolo F.9.
- (c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
- (d) **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia.**
- (e) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Compagnia.
- (f) La Compagnia non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- (g) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla**

gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

- (h) **Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Compagnia, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.**

Art. F.12 - Recupero di somme

- (a) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- (b) **Spettano invece alla Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. F.13 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. F.14 - Assicurati

Le garanzie previste all'Articolo F.6, vengono prestate a favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- **i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza**

quando, **in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.**

Art. F.15 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:**
 - (a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05), anche a parziale deroga di quanto disposto all'Articolo F.17 lett. m);
 - (b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05);
 - (c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs n. 209/2005).

Limitatamente alle prestazioni di cui ai punti a), b) e c), laddove l'Assicurato abbia sottoscritto la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia (condizione aggiuntiva D della Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) le esclusioni dell'Articolo F.17 della presente Sezione non operano nei medesimi casi per i quali la Compagnia abbia rinunciato alla rivalsa.
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **semprechè il valore in lite sia superiore a € 150,00. Fermo quanto disposto all'Articolo F.17.**

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente garanzia, in caso di sostituzione del veicolo, opera per i casi che devono essere trattati:

 - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad € 100,00;
 - nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad € 200,00 (in deroga all'Articolo F.9).
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'Articolo B.18 Garanzie Complementari lett. b) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina;
4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale.** Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto

all'Art. B.18 Garanzie Complementari lett. c) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina;

5. l'anticipo da parte della Compagnia, fino ad un importo massimo equivalente in **valuta locale a € 11.000,00**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia entro un mese dalla data di erogazione.**
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;**
7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.** Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto dall'Articolo B.18 Garanzie Complementari lett. d) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.**

La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo F.17 e **limitatamente alla materia amministrativa;**
8. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
9. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e preterintenzionali **connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga all'Art. F.17 – Esclusioni lett. e)**

In deroga all'Articolo F.8, le garanzie di cui ai punti 4, 5, 6, 7 operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. F.16 - Estensioni di garanzia

Valide a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio

(A) Furto del veicolo e clonazione targa

Le garanzie vengono prestate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale **esclusivamente per gli eventi sotto elencati** derivanti all'Assicurato dalla circolazione non autorizzata del proprio veicolo poiché rubato o dalla circolazione del veicolo con targa clonata. La seguente prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo.

Le garanzie valgono per:

- proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

(B) Errata variazione dei punti

La garanzia viene prestata alle persone assicurate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale.

La garanzia vale per:

- presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni sono garantite per i casi assicurativi avvenuti in Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Art. F.17 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di

autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per controversie nei confronti della Compagnia ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo F.15 lettera a).

Art. F.18 - Tutela Light

Qualora venga richiamato nella Scheda di Polizza il presente articolo, **le Prestazioni Garantite di cui all'Articolo F.15 devono intendersi limitate a:**

1. Richiesta di risarcimento danni.

L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05),
- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05),
- recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).

La presente garanzia di cui ai punti a) b) c) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool (a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. F.17 lett. i).

L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'Art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

2. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.

La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

